



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 24/6/1991

Modificato con deliberazione n. 75 del 29/8/1991

Controllato dal CORECO Sez. di Parma in data 23/9/1991, n. 5868/5338

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 73 del 31/10/1991

Adeguato ai sensi della Legge 25/3/1993, n. 81, con deliberazione consiliare n. 73 del 15/9/1995

Modificato con deliberazione n. 93 del 9/11/1995

Controllato dal CORECO di Bologna in data 27/11/1995, n. 42379

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale

n. 57 del 4/8/2004, n. 62 del 6/8/2004, n. 63 del 7/8/2004.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 140 del 15/10/2004.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale

n. 97 del 13/12/2004, n. 103 del 14/12/2004, n. 106 del 15/12/2004.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 07/03/2005.

Modificato con provvedimento Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2006

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 46 del 29/03/2006

Modificato con provvedimento Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 14/05/2013

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 05/06/2013

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 55 e 56 del 29/08/2013

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 280 del 25/09/2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13/11/2014

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 354 del 17/12/2014

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 e 28 del 20/04/2017

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 163 del 14/06/2017

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Comune di Salsomaggiore Terme
Art. 2	Territorio, città, popolazione e stemma
Art. 3	Tutela della salute
Art. 4	Tutela del termalismo e del turismo
Art. 5	Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
Art. 6	Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Art. 7	Assetto ed utilizzazione del territorio
Art. 8	Sviluppo economico
Art. 9	Programmazione economico-sociale e territoriale
Art. 10	Partecipazione e cooperazione
Art. 11	Accordi di programma
Art. 12	Servizi Pubblici Comunali
Art. 14	Casa protetta
Art. 14 bis	Gestione servizi pubblici

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Art. 15	Organi
Art. 15 bis	Condizione Giuridica degli Amministratori
Art. 15 ter	Pubblicità spese elettorali
Art. 16	Il Consigliere Comunale
Art. 17	Doveri del consigliere
Art. 18	Prerogative del Consigliere Comunale
Art. 19	Dimissioni e decadenza del Consigliere Comunale
Art. 20	Consigliere anziano
Art. 21	Gruppi consiliari
Art. 21 bis	Conferenza dei capigruppo

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22	Il Consiglio Comunale
Art. 22 bis	Sessione di bilancio
Art. 23	Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 24	Il Presidente del Consiglio Comunale
Art. 25	Ordine del Giorno
Art. 26	Consegna dell'avviso di convocazione
Art. 27	Numero legale per la validità delle sedute
Art. 28	Numero legale per la validità delle deliberazioni
Art. 29	Pubblicità delle sedute
Art. 30	Delle votazioni
Art. 31	Commissioni consiliari permanenti
Art. 31 bis	Commissione di Controllo e Garanzia
Art. 32	Commissioni di indagine
Art. 32 bis	Commissioni pari-opportunità
Art. 33	Regolamento interno

CAPO III – SINDACO, VICE SINDACO, GIUNTA COMUNALE

Art. 34	Il Sindaco
Art. 35	Il Vicesindaco
Art. 36	Giunta Comunale Composizione
Art. 37	Nomina della Giunta
Art. 38	Assessori Comunali Durata in carica Revoca
Art. 39	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
Art. 39 bis	Mozione di sfiducia

- Art. 40 Giunta Comunale Competenze
Art. 41 Funzionamento della Giunta

TITOLO III – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 47 Libere forme associative
Art. 47 bis Le Consulte
Art. 48 Consultazioni
Art. 49 Diritto di petizione
Art. 50 Istanze
Art. 51 Diritto di proposta
Art. 52 Procedura per l'approvazione della proposta
Art. 53 Referendum consultivo

CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 54 Diritto di partecipazione al procedimento
Art. 55 Comunicazione dell'avvio del procedimento

CAPO III – DIRITTO D'ACCESSO E INFORMAZIONE

- Art. 56 Pubblicità degli atti
Art. 57 Diritto di accesso

CAPO IV – IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 58 Istituzione, attribuzioni
Art. 59 Nomina
Art. 60 Requisiti
Art. 61 Durata, decadenza, revoca
Art. 62 Sede, dotazione organica, indennità
Art. 63 Rapporti con gli organi comunali
Art. 64 Modalità e procedure d'intervento

TITOLO IV – L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I – L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art. 65 Principi generali
Art. 66 Personale
Art. 67 Segretario Generale
Art. 68 Vice Segretario Generale
Art. 69 Dirigenti
Art. 70 Incarichi esterni

CAPO II – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

- Art. 71 Costituzione e partecipazione
Art. 72 Istituzioni
Art. 73 Vigilanza e controlli
Art. 74 Personale

TITOLO V – L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 75 Demanio e patrimonio
Art. 76 Beni patrimoniali disponibili
Art. 77 Contratti
Art. 78 Contabilità e bilancio
Art. 79 Controllo economico-finanziario
Art. 80 Controllo di gestione

Art. 81 Revisori dei conti

TITOLO VI – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 82 Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 83 Procedimenti di formazione dei regolamenti

TITOLO VII – REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 84 Modalità

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comune di Salsomaggiore Terme

1. Il Comune di Salsomaggiore Terme è l'Ente di autogoverno della comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, democratico, culturale, sociale, economico ed ambientale.
2. E' compito del Comune contribuire al superamento di ogni disuguaglianza, al conseguimento della pari dignità ed opportunità fra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
3. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto.
4. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
5. Lo Stato e le Regioni devono assicurare la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

Art. 2

Territorio, città, popolazione e stemma

1. Il Comune di Salsomaggiore Terme è costituito dalle popolazioni e dai territori delle seguenti località:
 - Banzola;
 - Bargone, comprendente i nuclei abitati di Gorzano, Longone, Montauoro;
 - Cangelasio, comprendente i nuclei abitati di Ceriati, Costa;
 - Contignaco, comprendente i nuclei abitati di Piè di Via;
 - Marzano, comprendente i nuclei abitati di Rossi, Stivalini;
 - Salsominore, comprendente i nuclei abitati di Predella, Montebello, Costamarenga;
 - Salsomaggiore Terme;
 - Scipione, comprendente i nuclei abitati di Scipione Ponte, Passeri;
 - San Vittore, comprendente i nuclei abitati di Vascelli, Sivizzano, Fornacchia;
 - Tabiano, comprendente i nuclei abitati di Bagni di Tabiano.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Salsomaggiore Terme.
3. Al Comune è riconosciuto il titolo di città, ai sensi del R.D. 21/1/1929, n. 61.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, raffigurante una salamandra tra le fiamme.
5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni e le relative modalità.

Art. 3

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera nell'ambito delle sue competenze per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e coordina gli interventi sociali e sanitari previsti dall'art. 40 della Legge 5/2/1992 n. 104 a mezzo dei propri servizi sociali ed educativi e della commissione consiliare competente;
3. Il Comune riconosce l'utilità sociale ed assistenziale delle associazioni di volontariato e ne promuove lo sviluppo.

Art. 4

Tutela del termalismo e del turismo

1. Il Comune, in considerazione dell'esistenza nel territorio di risorse idrotermali, promuove ed adotta ogni misura atta a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo nonché la crescita dell'economia termale e turistica, considerate fondamentali per la comunità locale.
2. Sostiene ed orienta l'attività di ricerca collegabile al termalismo ai fini della prevenzione, cura, riabilitazione e promozione della salute e del pieno riconoscimento della terapia termale negli ambienti medico-scientifici.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. In tale contesto assume particolare rilievo la salvaguardia delle zone verdi, sia del capoluogo che nelle restanti località.
2. Il Comune, in considerazione dell'obiettivo primario della tutela del termalismo, adotta ogni opportuna iniziativa ai fini di una salvaguardia e difesa del bacino idrotermale e delle sorgenti.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paleontologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti ed associazioni sia civili che religiosi, culturali, ricreativi, sportivi, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi e associazioni.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dall'apposito regolamento, che dovrà, prevedere il concorso degli enti ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità perseguite dagli enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, industriali, turistici e commerciali.
2. Promuove, nel rispetto della tutela dell'ambiente, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, nonché piani di zona per la costruzione di alloggi al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità delle popolazioni residenti e fluttuanti, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e quelle dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.
4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da attivarsi in caso di pubblica calamità.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività alberghiere favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
2. Promuove lo sviluppo delle attività commerciali e l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere alla collettività.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, in ogni sua forma; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti sul mercato.
4. Il Comune promuove lo sviluppo dell'agricoltura valorizzando le attività delle aziende agricole e difendendo e salvaguardando le produzioni tipiche locali.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e delle Regioni, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle categorie economiche, delle istituzioni scolastiche, sportive e delle formazioni sociali e culturali operanti sul territorio.

Art. 10
Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dalle leggi.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti continuativi con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
4. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della carta europea delle Autonomie locali e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e cultura.

Art. 11
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitino dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti per gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti della Giunta Municipale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Art. 12
Servizi Pubblici Comunali

1. I servizi locali di rilevanza economica sono organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita dalle vigenti leggi.
2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti conformemente a quanto stabilito dalla legislazione vigente, e precisamente:
 - a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di seguito indicati;
 - b) mediante affidamento diretto a:
 - I. istituzioni comunali;
 - II. aziende speciali, anche consortili;
 - III. società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
 - c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
 - d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento ai terzi, con procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 13 - ABROGATO

Art. 14
Casa Protetta

1. Il Comune provvede alla gestione del servizio sociale “Casa Protetta” mediante la costituzione di una istituzione, dotata di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Comunale ne approva il relativo regolamento, secondo le indicazioni previste dai successivi articoli 73 e 74.

Art. 14 bis
Gestione servizi pubblici

1. Il Comune provvede all’istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto fini sociali.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare e di stabilire le forme per la loro gestione.
3. Sono di competenza del Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi nuovi ed esistenti.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Art. 15
Organi di Governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale e il Sindaco.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi stabiliti.

Art. 15 bis
Condizione Giuridica degli Amministratori

1. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell’attività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado
3. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o dei parenti o affini fino al quarto grado.
4. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti, partecipati o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 15 ter
Pubblicità spese elettorali

1. I candidati alla carica di Sindaco e coloro che presentano le liste per l’elezione del Consiglio Comunale devono depositare al Segretario Generale entro cinque giorni dall’ammissione alle candidature la dichiarazione preventiva delle spese elettorali.
2. Il rendiconto delle spese effettivamente sostenute deve essere depositato al Segretario entro trenta giorni dalla proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri.
3. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale devono essere affissi all’albo pretorio per la durata di trenta giorni.

Art. 16 Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle funzioni ed attività svolte, sono stabiliti dalla legge.

Art. 17 Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
5. I Consiglieri Comunali, gli Assessori, nonché tutti coloro che sono stati nominati dal Consiglio Comunale in organismi di secondo grado in rappresentanza dell'Ente, sono tenuti ad attuare la pubblicità della propria situazione patrimoniale. Apposito regolamento disciplina le formalità e le modalità per la presentazione della documentazione.
6. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di eleggere un domicilio nel territorio del Comune, presso il quale verranno recapitate le comunicazioni o le notifiche loro dirette.

Art. 18 Prerogative del Consigliere Comunale

1. Ogni consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo attribuite al consiglio dalla legge.
4. Il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi, costi ed altri oneri.
5. Ogni consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
 - b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
6. Le proposte di deliberazione di competenza del consiglio, presentate ad iniziativa di singoli consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessario, dei pareri prescritti dalla legge.

Art. 19 Dimissioni e decadenza del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

5. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano l'assenza devono essere comunicate per iscritto dal consigliere al presidente del consiglio entro due giorni successivi a ciascuna riunione.
6. Prima di proporre al consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 20 Consigliere anziano

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 21 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale designando il Capigruppo.

Art. 21 bis Conferenza dei Capigruppo

1. Viene istituita la Conferenza dei Capigruppo le cui funzioni sono stabilite da apposito regolamento.
2. Ai Gruppi Consiliari nel loro complesso viene attribuito, in funzione delle disponibilità strutturali, l'uso di un locale ove espletare le loro funzioni istituzionali. L'utilizzo di detto locale e delle attrezzature ivi esistenti dovrà essere oggetto di apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività di Salsomaggiore Terme.
2. Esercita le competenze previste dalla legge e adempie alle seguenti funzioni:
 - a) di indirizzo e di politica amministrativa;
 - b) di controllo;
 - c) di organizzazione;
 - d) di sfiducia.
3. Ai fini delle attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa il Consiglio Comunale:
 - a) approva atti di programmazione annuale e pluriennale;
 - b) approva direttive generali, Ordini del Giorno e mozioni sull'azione politico-amministrativa della Giunta con i seguenti strumenti:
 - il documento di indirizzi generali di governo di cui all'art. 16 della Legge 25/3/1993 n. 81;
 - i documenti di proposta e di impulso della Giunta Comunale per le diverse fasi del mandato amministrativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - il documento di indirizzo per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - i documenti programmatici conclusivi della sessione di bilancio di cui al successivo art. 22 bis;
 - Ordini del Giorno e mozioni su specifiche materie;
 - c) esamina e valuta i rilievi e le proposte del Collegio dei Revisori tendenti a conferire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Ai fini delle attribuzioni di controllo il Consiglio Comunale:
 - a) istituisce la sessione di bilancio di cui al successivo 22 bis;

- b) individua le forme di collaborazione con il Collegio dei Revisori per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
 - c) stabilisce le modalità con le quali la Giunta Comunale deve riferire al Consiglio dell'esercizio della vigilanza e del controllo sulle Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società appartenenti e/o partecipate dal Comune per l'osservanza degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi;
 - d) detta criteri per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione;
 - e) può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione di cui all'art. 32.
5. Ai fini delle attribuzioni organizzative il Consiglio Comunale:
- a) istituisce le Commissioni Consiliari;
 - b) adotta appositi regolamenti;
 - c) elegge il proprio Presidente.
6. Ai fini delle attribuzioni dei poteri di sfiducia il Consiglio Comunale vota per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati che deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 22 bis Sessione di bilancio

1. La sessione di bilancio è istituita in occasione dell'esame ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. Durante la sessione di bilancio da tenersi nei termini previsti dalla legge per l'adozione di ciascuno degli adempimenti sotto indicati, il Consiglio Comunale:
 - delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - valuta i risultati ottenuti dai servizi in rapporto ai servizi stabiliti dal Consiglio stesso sulla base di relazioni dei dirigenti di settore e della Giunta Comunale;
 - approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e il bilancio pluriennale oltre al documento programmatico conclusivo della sessione di bilancio che fissa gli obiettivi e i programmi relativi.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce i termini per gli adempimenti di competenza dei dirigenti di settore, della Giunta Comunale, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni Consiliari permanenti e del Consiglio Comunale.

Art. 23 Convocazione del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale eletto è convocata dal Sindaco nei termini previsti dalla legge ed è presieduta dal Consigliere Anziano o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di legge, occupa il posto immediatamente successivo, fino all'elezione del proprio Presidente.
2. La convocazione del Consiglio Comunale viene fatta dal Presidente con avviso scritto da consegnarsi a domicilio. La data viene stabilita dal Presidente sentito il Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale è, inoltre, convocato quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo nell'Ordine del Giorno le questioni richieste.
4. Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori componenti della Giunta Comunale.
5. Il Consiglio Comunale può essere convocato straordinariamente in forma aperta ai cittadini.

Art. 24 Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede i lavori del Consiglio Comunale secondo le modalità disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e rappresenta il Consiglio nella sua interezza.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano presente alla seduta.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su mozione di sfiducia, presentata da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri, che abbia ricevuto, con voto palese, il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, integrati dal Sindaco.

Art. 25 Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente sentito il Sindaco, secondo le norme di regolamento.

Art. 26 Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'Ordine del Giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di eleggere un domicilio nel territorio del Comune, presso il quale verranno recapitate le comunicazioni o le notifiche loro dirette.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire nei seguenti termini:
 - a) almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'Ordine del Giorno.
3. Nel computo dei termini è escluso il giorno iniziale.

Art. 27 Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'Ordine del Giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 28 Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 29 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 30 Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 31 Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, nel rispetto della proporzionalità tra gruppi di maggioranza e di minoranza.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei Dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 31 bis Commissione di Controllo e Garanzia

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo, il Consiglio Comunale istituisce la "Commissione di Controllo e Garanzia" alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.
2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio Comunale e risulta eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano d'età.
3. Il Regolamento determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

Art. 32 Commissione di Indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni d'Indagine sull'attività dell'Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri.
2. Sono costituite da Consiglieri Comunali rappresentanti tutti i gruppi consiliari nel rispetto del criterio della proporzionalità.
3. Sono presiedute da un Presidente eletto al proprio interno che ne coordina l'attività e riferisce al Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 32 bis Commissioni Pari Opportunità

1. Ai fini della promozione di azioni positive per le pari opportunità fra uomo e donna, il Consiglio Comunale istituisce un'apposita Commissione Comunale Speciale, anche per favorire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nelle Commissioni, e negli Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 33 Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

SINDACO, VICE SINDACO, GIUNTA COMUNALE

Art. 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di Ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco, quale capo del governo locale:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni nei termini di legge;
 - d) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - e) fornisce gli indirizzi al Segretario e ai Dirigenti circa i criteri dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;
 - f) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, sentite le istanze di partecipazione e il Consiglio Comunale;
 - g) sovrintende al corpo di Polizia Municipale;
 - h) può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, al Segretario Generale, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi;
 - i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziale o ad alta specializzazione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/1990, dallo statuto e dal regolamento del personale e dell'organizzazione;
 - l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alle competenze del Comune;
 - m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il Sindaco, nelle sue attribuzioni organizzative:
 - a) partecipa ai lavori dell'ufficio di Presidenza;
 - b) ha potere di delega generale delle sue attribuzioni al Vicesindaco ad eccezione delle competenze attribuite dalla legge in via esclusiva al Sindaco;
 - c) può delegare particolari, specifiche attribuzioni per materie ben definite ai singoli Assessori. Ha, inoltre, facoltà di attribuire deleghe ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta di registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e di protezione civile;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuitegli dalla legge. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui sopra.

Art. 35

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i membri della Giunta.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla Legge n. 81 del 25/3/1993.
3. In caso di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore appositamente delegato.

Art. 36 Giunta Comunale Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori compreso il Vicesindaco.

Art. 37 Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche fuori dai componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. La nomina viene fatta nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i sessi e comunque per ciascun sesso in misura non inferiore ad un terzo.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 38 Assessori Comunali Durata in carica Revoca

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni, salvo i casi di revoca, decadenza, rimozione e sospensione previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco e/o uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 39 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonchè della giunta.

Art. 39 bis Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 40 Giunta Comunale Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, se istituiti.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
 - a) per la redazione delle linee programmatiche relative alla azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;

- b) per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
 - c) per la promozione dei rapporti con organismi di partecipazione popolare;
 - d) esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore Generale;
 - e) esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.
4. La Giunta predispose il Regolamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale e dalle disposizioni di principio desumibili dalla Statuto e dalle leggi vigenti. Assume inoltre
- a) le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - b) le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento Comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione di interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
 - c) le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
 - d) la deliberazione relativa all'aumento o alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
 - e) la deliberazione relativa all'importo da accantonare per la corresponsione dell'indennità di funzione ai dirigenti;
 - f) la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
 - g) la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
 - h) la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
 - i) lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
 - j) lo schema del programma triennale dei lavori pubblici sottoposto alla approvazione del Consiglio;
 - k) la deliberazione ogni semestre che quantifica le somme, non soggette ad esecuzione forzata, destinate a
 - I. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - II. pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - III. espletamento dei servizi locali indispensabili;
 - l) le deliberazioni relative ai progetti dei lavori pubblici;
 - m) ogni altro provvedimento previsto dalla legge ed attribuito alla competenza della Giunta.
5. La Giunta infine
- a) predispose lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio Comunale per le deliberazioni che a questo competono;
 - b) definisce, in base alla proposta del direttore generale ove nominato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dell'esercizio ed approva, entro il 15 dicembre le variazioni al P.E.G.;
 - c) propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio a norma di legge;
 - d) presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
 - e) propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, ai sensi della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Art. 41 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale ed in caso di sua assenza o impedimento il vicesegretario.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti sulle qualità personali di soggetti individuati, caso in cui la votazione sarà a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Il Sindaco e la Giunta Comunale riferiscono annualmente al Consiglio sulla propria attività.
7. La Giunta invia periodicamente all'ufficio di Presidenza del Consiglio il proprio programma generale dei lavori.

SONO STATI ABROGATI GLI ARTICOLI 42, 43, 44, 45 E 46

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 47

Libere forme associative

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'Amministrazione riconosce e promuove l'attività delle associazioni sia civili che religiose, legalmente costituite, che svolgono servizi utili a favore della popolazione nel bene comune, in attuazione del principio di sussidiarietà e solidarietà.
3. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
4. Viene istituito il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative.
5. Con apposito regolamento vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione sul registro municipale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali.

Art. 47 bis

Le Consulte

1. Il Consiglio Comunale, per valorizzare e promuovere la partecipazione all'Amministrazione delle Associazioni e delle altre libere forme associative e di volontariato, con apposito regolamento può istituire Consulte comunali per materie specifiche, riconoscendo alle stesse, funzioni propositive, consultive e di collaborazione con gli Assessorati e con le Commissioni Consiliari permanenti.
2. Le Consulte sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 48

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le formazioni economiche e sociali e le Istituzioni scolastiche.
2. Il regolamento individua con criterio di rappresentatività le organizzazioni e le formazioni di cui al primo comma, stabilisce le modalità e i termini della consultazione, nonché gli atti oggetto di consultazioni obbligatorie.

Art. 49

Diritto di petizione

1. I cittadini elettori, in numero non inferiore a cinquanta, e le organizzazioni di cui al precedente articolo 48 possono rivolgere al Consiglio Comunale petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 50 Istanze

1. Le organizzazioni di cui al precedente articolo 48, comma 1, possono rivolgere istanze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 51 Diritto di proposta

1. L'iniziativa popolare diretta a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno cinquecento cittadini elettori.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) atti di pianificazione territoriale;
 - e) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e favorisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 52 Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione alla Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 53 Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 51, comma 3, del presente statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale col voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno millecinquecento cittadini elettori.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il referendum è valido se ad esso partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.54

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 55

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
3. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano nei confronti dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e programmazione.

CAPO III

DIRITTO D'ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 56

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetti di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.
2. I soggetti di cui al primo comma hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
3. Salvo diverse disposizioni di legge, non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso delle formazioni di provvedimenti amministrativi generali, di pianificazione di programmazione.
4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini la raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, la raccolta delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia Romagna e la raccolta dei regolamenti comunali.

Art. 57
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito apposito ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 58
Istituzione, attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti ed Aziende dipendenti.
3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti copia di atti o documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 59
Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 64 del presente statuto.

Art. 60
Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio. Deve essere in possesso della laurea in scienze giuridico-amministrative.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali;
 - c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d) gli amministratori di Ente o azienda dipendente del Comune;

- e) coloro che rivestono cariche in organismi direttivi delle associazioni sindacali e dei partiti politici.
3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 61

Durata, decadenza, revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'art. 40, comma 3, del presente statuto.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati.

Art. 62

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso locali messi a disposizione del Comune.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica fissata dal Consiglio Comunale.

Art. 63

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano richiesto l'intervento, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 64

Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina ulteriori modalità e procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 65

Principi generali

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento.
2. In particolare, la sua azione si svolge nel rispetto del principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Dirigenti.
3. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, efficienza ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'attività del Comune deve essere ordinata per procedure e processi operativi.
5. La struttura amministrativa del Comune è organizzata in Settori, che corrispondono alle unità operative di massima dimensione.

6. A ciascun Settore è preposto un Dirigente responsabile, il quale è titolare di potestà gestionale ed organizzativa, che esplica nel rispetto dei regolamenti comunali e delle direttive impartite.
7. Ciascun settore può essere ulteriormente articolato in servizi con atti di organizzazione adottati dal Dirigente nel rispetto del regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi.

Art.66 Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nella dotazione organica dell'Ente.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Le modalità organizzative e gestionali del personale sono demandate al regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
6. La disciplina organizzativa e gestionale del personale deve avvenire nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Art. 67 Segretario Generale

1. Il Segretario generale è riconosciuto organo fondamentale all'interno della struttura amministrativa dell'Ente.
2. Esercita le funzioni demandate dalla legge, ed in particolare, assicura che l'azione amministrativa sia conforme alla legge, agli statuti ed ai regolamenti.
3. Partecipa alle riunioni degli organi collegiali ed esprime su ogni proposta di deliberazione il proprio parere di legittimità.
4. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
5. Il Segretario Generale ed i dirigenti esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

Art. 68 Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.
2. Il regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi regola i requisiti di accesso, uniformandosi a quanto previsto dalla legge per l'accesso ai posti di Segretario Comunale.

Art.69 Dirigenti

1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai Dirigenti compete la direzione dei settori e gli stessi esercitano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I Dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto, possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione dell'Ente. Sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.
3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti, a tempo determinato, con decreto motivato del Sindaco e con le modalità fissate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti, oppure, a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, ai sensi del presente Statuto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

4. I Dirigenti sono responsabili della gestione dei programmi approvati dalla Giunta, rispondono agli organi di direzione politica del raggiungimento degli obiettivi. I Dirigenti hanno facoltà di delegare le proprie funzioni ai dipendenti delle posizioni funzionali più elevate - e, segnatamente, ai funzionari in posizione organizzativa - per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato. È vietata la delega di funzioni concernente la generalità degli atti e dei provvedimenti riservati alla esclusiva competenza del Dirigente.

Art. 70 Incarichi esterni

1. Il Comune, per la copertura di posti di qualifica dirigenziale può procedere all'assunzione di personale esterno.
2. Il conferimento formale dell'incarico dirigenziale è disposto dal Sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico avente durata non superiore al mandato elettorale, previa deliberazione della Giunta, adeguatamente motivata, e scade di diritto con la sua cessazione.
3. L'incarico di cui al precedente comma può eccezionalmente e con motivata deliberazione della Giunta, essere conferito con contratto di diritto privato
4. Il Comune può procedere in modo analogo per la copertura di posti corrispondenti ad alte specializzazioni, anche di qualifica infradirigenziale.
5. I dirigenti e le alte specializzazioni esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Il regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi fissa le modalità per ed i criteri per l'attribuzione degli incarichi previsti dal presente articolo.
7. I dirigenti esterni le alte specializzazioni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente statuto.

CAPO II **ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

Art. 71 Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Istituzioni e Aziende, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la revoca dei Rappresentanti del Comune presso gli Enti di cui al precedente comma provvede il Sindaco, ai sensi dell'articolo 34 sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nel rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, garantendo l'equilibrata presenza di uomini e donne in numero comunque non inferiore ad un terzo per genere. L'equilibrio in ogni caso è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati nel corso del mandato. Il Sindaco, fermo restando il limite minimo di rappresentanza per genere, è tenuto a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità e a darne adeguata diffusione.

Art. 72 Istituzioni

1. I Consigli di Amministrazione delle Istituzioni composti da 3 a 5 membri, sono nominati dal Sindaco, ai sensi del precedente art. 34.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco, ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dal Sindaco, nel rispetto dei criteri e procedure previste dal precedente art. 66. Il personale dell'Istituzione è di norma tratto dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabili dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 73 Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti e dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, Istituzioni, Aziende, e Società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società e Azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 74 Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli Enti, Aziende e Società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica o privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 75 Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 76 Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle leggi vigenti.

Art. 77 Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta Comunale le deliberazioni preordinate alla stipulazione di contratti o convenzioni relativi agli acquisti, somministrazioni, alienazioni, compravendita ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 78 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità Generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente a mezzo dell'Assessore competente, ai sensi dell'art. 42, del presente Statuto.
3. I Bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi, Istituzioni, Aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste degli statuti consortili. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
6. Per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del Comune, nonché per l'assunzione dei mutui, si applicano gli articoli 27 e 28 del presente statuto.

Art. 79 Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, quadrimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

Art. 80 Controllo di gestione

1. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone quadrimestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. Il dirigente ufficio ragioneria trasmette, quadrimestralmente, alla Giunta Municipale ed al Collegio dei Revisori dei Conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 81
Revisori dei Conti

1. Oltre ai compiti previsti dalla legge, i Revisori del conto hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e, se richiesti, potranno esprimere pareri.
2. Il ruolo, ai compiti, le funzioni dei Revisori, la loro sostituzione in casi di dimissioni, decadenza, morte ed altro, sono disciplinati nel regolamento di contabilità previsto dall'art. 59 della legge n° 142/90.

TITOLO VI
L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 82
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva;
 - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 83
Procedimenti di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 84
Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge.
2. Ogni iniziativa di revisione Statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso sei mesi dalla deliberazione reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Entro 180 giorni dell'entrata in vigore dello statuto devono essere approvati i regolamenti previsti dai seguenti articoli dello statuto:

- anagrafe patrimoniale	(art. 17)				
- esercizio diritto dei Consiglieri	(art. 18)				
- Funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari	(artt. 21,	25,	30,	33,	49)
- Funzionamento commissioni consiliari	(art. 31)				

- Disciplina del personale (art. 66, 68)
- 2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto devono essere deliberati i regolamenti previsti dalle seguenti disposizioni statutarie:
 - Disciplina istituti partecipazione popolare (art. 47, 48, 49, 50, 51, 53)
 - Esercizio diritto di accesso agli atti (art. 57)
- 3. Il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti devono essere approvati entro i termini previsti dall'art. 59 della legge 8/6/90 n° 142.